

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa

PAGINA BIANCA

Missione/Programma: 6/4**Autorizzazione Base:**

L 259/2002

Durata:

2002 – 2006

Scopo della legge:

Legge 259/2002 recante Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 11 settembre 2002, n. 201 recante misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della Giustizia. La legge 259 /2002 ha destinato alla amministrazione penitenziaria la somma complessiva di euro 93.326.896 e precisamente: Anno 2002 euro 10.694.896,00; Anno 2003 euro 20.658.000,00; Anno 2004 euro 20.658.000,00; Anno 2005 euro 20.658.000,00; Anno 2006 euro 20.658.000,00 (ridotto dalla legge finanziaria 2006 in euro 12.458.000,00). Tali somme sono state destinate alla realizzazione di interventi di edilizia penitenziaria presso i nuovi istituti di Varese e Pordenone con il ricorso allo strumento della locazione finanziaria, nonché per l'ampliamento della Casa di Reclusione di Milano Bollate con la costruzione di due nuove sezioni detentive per un totale di 340 posti. Per quanto riguarda il secondo intervento (ampliamento C.R. Milano Bollate - importo di euro 17.582.896,00) i lavori sono stati ultimati e collaudati. Non ha avuto ulteriore corso il primo intervento (nuovi istituti di Varese e Pordenone - importo di euro 75.744,000,00), a seguito dell'annullamento delle procedure di appalto, in quanto non ritenute conformi alle direttive CEE. E' stato conseguentemente formulato un nuovo piano straordinario pluriennale, con cui il finanziamento ancora disponibile, ammontante ad euro 67.212.301,00, è stato destinato alla realizzazione di un nuovo padiglione detentivo presso gli istituti di Avellino, Velletri, Cuneo, Catanzaro, Santa Maria Capua Vetere e Palermo. Nel 2006 sono stati appaltati i lavori presso gli istituti di Velletri, Cuneo e Avellino che sono stati collaudati nel secondo semestre 2010 e agli inizi del 2011. Nel 2007 sono stati appaltati i lavori presso gli istituti di Catanzaro, Santa Maria Capua Vetere e Palermo che sono attualmente in corso e procedono secondo programma.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Quadri riassuntivi delle leggi di spesa a carattere pluriennale

PAGINA BIANCA

LEGGI PLURIENNALI

(Importi in milioni di euro)

5 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Missione 6 Giustizia
Programma 4 Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile

Estremi Autorizzazione	Anni ---	Onere	Somme stanziare		Somme da stanziare			Somme Impegnate in c/comp. e in c/res. al 31/12/2010	Somme Pagate in c/comp. e in c/res. al 31/12/2010	Residui al 31/12/2010	Economie (incluse le perenzioni) al 31/12/2010
	Attiv. Scad.	compl.vo	al 31/12/2010	2011	2012	2013	2014 e successivi				
L n. 259 / 2002											
— BASE	2002 2006	93,33	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	28,14	62,32	50,58

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 7

STATO DI PREVISIONE

DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E

DELLA RICERCA

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA**

Relazione programmatica per missioni di spesa

PAGINA BIANCA

Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca
Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo studio universitario

Missione 23: Istruzione Universitaria

Programma 1: Diritto allo Studio nell'Istruzione universitaria

Gli interventi programmati legati alla Missione 23 "Istruzione Universitaria" possono essere ricondotti a tre settori di intervento:

- a) Edilizia universitaria e grandi attrezzature scientifiche;
- b) Contributi relativi agli oneri per capitali e interessi a carico dello Stato per l'ammortamento e il preammortamento dei mutui contratti dalle Università;
- c) Concorso dello Stato per interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (legge 14 novembre 2000, n. 338).

Occorre preliminarmente evidenziare che, in totale assenza di risorse per quanto attiene "Edilizia universitaria e grandi attrezzature", gli interventi programmati sono esclusivamente connessi al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui in essere. I limiti di impegno disposti dalle leggi di seguito illustrate risultano, pertanto, coerenti con gli impegni assunti e le risorse necessarie sono compatibili con le risorse iscritte nel bilancio pluriennale a legislazione vigente.

a) Edilizia universitaria e grandi attrezzature scientifiche - Legge 24 dicembre 1993, n. 537 - art. 5

Nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero è stato istituito, in attuazione dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, il "fondo per l'edilizia universitaria..." (cap. 7266), da ripartire "in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie". La quantificazione del fondo in argomento è demandata alla legge finanziaria.

L'entità annua di tale fondo, che sino al 2001 era di circa 250 milioni di euro, ha subito, negli anni successivi, notevolissime riduzioni.

Negli anni dal 2007 al 2012 le leggi finanziarie hanno apportato ulteriori drastiche riduzioni al "fondo" prevedendo 50 milioni di euro nel 2007, 10 milioni nel 2008 e nessun importo negli anni successivi.

Le risorse stanziare sul "fondo per l'edilizia universitaria" (cap. 7266) sono ripartite annualmente con Decreti del Ministro (registrati alla Corte dei Conti) sulla base di criteri di equità e di efficienza.

Il criterio di equità, applicato sin dal 1976, è basato sulla carenza relativa di superfici, per Università, espressa in mq., ed utilizza la metodologia di calcolo elaborata dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria (istituito in attuazione della legge 6 marzo 1976 n. 50).

Il criterio di efficienza, introdotto a partire dal 1995, tiene conto della effettiva capacità di spesa delle Università e prende in considerazione, per ogni Istituzione, l'importo dei fondi assegnati in uno dei precedenti esercizi e non impegnati ad una certa data con contratti di appalto o con gare bandite. Gli importi assegnati e non

impegnati vengono detratti dalla quota parametrica assegnabile, calcolata con il criterio di equità, alla Istituzione stessa.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi assegnati la legge 22 dicembre 1986, n. 910 precisa che i finanziamenti sono da considerare come "integrazione dei fondi stanziati dall'art. 1 della legge 25 giugno 1985 n. 331, concernente interventi urgenti in materia di edilizia universitaria", e pertanto:

- a) gli stanziamenti devono essere prioritariamente destinati dagli Atenei agli interventi per rendere le strutture edilizie esistenti ed i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e di sicurezza prescritte dalla normativa vigente (sinteticamente definibili di "messa a norma"), ivi compresi quelli relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- b) carattere prioritario deve essere attribuito al completamento, a livello di lotti funzionali, delle opere comprese nei programmi finanziati con precedenti leggi edilizie, limitatamente a quelle i cui progetti esecutivi siano stati già approvati ed i lavori appaltati o che comunque debbano essere realizzate per rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili.

Risultano essere ammissibili a finanziamento le spese per interventi edilizi, per arredamenti ed attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica di base, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, le spese per acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere già realizzate, o in corso, con anticipazioni autorizzate dal Ministero scrivente e che gli stanziamenti possono altresì essere destinati:

- ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui destinati alla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331;
- ai sensi dell'art. 3, quinto comma, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, per interventi di manutenzione straordinaria su beni immobili di proprietà delle istituzioni universitarie o concesse a queste ultime in uso perpetuo gratuito od in comodato, ed utilizzati dalle istituzioni stesse per i propri compiti istituzionali.

Tenendo conto di quanto sopra ogni Ateneo ha provveduto, nell'ambito delle proprie autonome determinazioni, e nel rispetto delle norme sopra richiamate, alla formulazione, per ciascun tipo di edilizia, del programma degli interventi da realizzare con il contributo Ministeriale.

Gli interventi programmati sono in corso di esecuzione ed il Ministero rileva periodicamente lo stato di attuazione.

b) Contributi relativi agli oneri per capitali e interessi a carico dello Stato per l'ammortamento e il preammortamento dei mutui contratti dalle Università

Diverse disposizioni normative hanno autorizzato contributi a carico dello Stato per l'ammortamento ed il preammortamento di mutui contratti dalle Università, in particolare:

Legge 5 febbraio 1992, n. 139 – art. 2

La legge 5 febbraio 1992, n. 139 all'art. 2, comma 9 (P.G. 3-16), ha autorizzato rispettivamente l'Università di Venezia e l'Istituto Universitario di Venezia (ora Università IUAV) a contrarre mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di

credito speciale o sezioni autonome, specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e preammortamento a carico dello Stato. Con successive leggi per il perseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio economico, sono stati autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali: D.L. 27.10.1995 n. 444 conv. con L. 20.12.1995, n. 539 (P.G. 4-5-17-18); D.L. 2.8.1996 n. 408 conv. con L. 4.10.1996, n. 515 (P.G. 1-6-19-20); L. 2.10.1997, n. 345 (P.G. 7-8-21-22); L. 3.8.1998, n. 295 (P.G. 9-10-23-24); L.F. 388/2000 (P.G. 13); L.F. 448/2001 (P.G. 11-12-25-26).

In relazione ai limiti di impegno disposti dalle suddette leggi, sia l'Università degli Studi di Venezia che l'Università IUAV hanno stipulato mutui con Istituti di credito diversi per la realizzazione di interventi edilizi di adeguamento e potenziamento.

Il Ministero ha provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale ed annualmente provvede ad erogare, rispettivamente all'Università di Venezia e all'Università IUAV i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Legge 23 maggio 1997, n. 135 – art. 1

La legge 23 maggio 1997 n. 135, in particolare all'art. 1 "interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse nel territorio nazionale" (P.G. 28) ha previsto che una quota delle risorse di cui al comma 2 dello stesso articolo, pari a 50 miliardi di lire (€ 25.822.844,95), per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013 venga destinata, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria.

In attuazione di quanto previsto dal predetto art. 1, con decreti registrati dai competenti organi di controllo, sono stati definiti i criteri di ripartizione ed è stata disposta l'assegnazione dei fondi di cui trattasi a favore delle Università presenti nelle aree depresse.

Le predette Istituzioni hanno contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di vari interventi edilizi ed il Ministero ha regolarmente provveduto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (CDP s.p.a.) – disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003 n. 326 – la maggior parte dei mutui concessi sono stati trasferiti al MEF ed altri sono stati rinegoziati dallo Stato.

Poiché sul capitolo di spesa interessato (cap. 7264 PG 28) risultavano ancora gli importi relativi alle rate di ammortamento concernenti i mutui trasferiti al MEF, il Ministero, con DD. 26.7.2007 n. 376, ha ridotto dall'anno 2007 il relativo impegno adeguando lo stanziamento alle effettive necessità.

Con riferimento ai mutui oggetto di rinegoziazione, la cui data di scadenza è stata fissata al 31.12.2035, il Ministero, con DD. 29.9.2008 n. 181, ha conseguentemente rideterminato gli impegni dal 2009 al 2035.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662

In relazione agli interventi di decongestionamento dei megatenei di cui alla legge 662/1996 art. 1 comma 90, la legge 23 dicembre 1999 n. 488, alla tabella 3 (art. 54, comma 1) ha, tra l'altro autorizzato, a decorrere dal 2001, il limite di impegno quindicennale di 50 miliardi di lire (€ 25.822.844) per interventi edilizi (P.G. 27-37).

In attuazione di accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24.12.1993 n. 537, il Ministero ha disposto l'assegnazione a favore delle Università di Milano "Bicocca" e "Parthenope" di Napoli, di contributi annui, per quindici anni, a valere sui suddetti limiti di impegno per l'ammortamento di mutui con

la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a completo carico del Ministero.

La stessa legge alla tab. 3 (art. 54, comma 1) ha, autorizzato altresì, a decorrere dal 2001, il limite di impegno quindicennale di 10 miliardi (€ 5.164.568,99). Tale importo è stato destinato all'Università di Milano-Bicocca e finalizzato al pagamento delle rate di ammortamento di mutui da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti.

Il Ministero ha disposto l'impegno quindicennale della predetta annualità.

Le suddette Istituzioni hanno contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di vari interventi edilizi ed il Ministero ha regolarmente provveduto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (CDP s.p.a.) – disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003 n. 326 – tutti i mutui concessi sono stati trasferiti al MEF e il MIUR ha provveduto, dall'anno 2007, all'azzeramento dei relativi impegni.

Legge 19 ottobre 1999, n. 370 – art. 9

La legge 19 ottobre 1999 n. 370, all'art. 9, primo comma, ha previsto limiti di impegno ventennali a favore dell'Università di Padova per interventi di salvaguardia dell'Orto Botanico ed a favore dell'Università di Torino per la realizzazione della sede decentrata di Savigliano.

La predetta legge ha autorizzato, a tale scopo, i seguenti limiti di impegno:

Università di Padova	2 miliardi (€ 1.032.913,80) a decorrere dal 2000 (P.G. 38)
	1 miliardo (€ 516.456,90) a decorrere dal 2001 (P.G. 40)
Università di Torino	1 miliardo (€ 516.456,90) a decorrere dal 2000 (P.G. 39)
	1 miliardo (€ 516.456,90) a decorrere dal 2001 (P.G. 41)

In relazione a quanto sopra il Ministero ha disposto i relativi decreti di impegno quindicennale.

Le predette Istituzioni hanno contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di vari interventi edilizi ed il Ministero ha regolarmente provveduto, entro il 31 dicembre di ogni anno, al pagamento delle rate di ammortamento dovute.

A seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (CDP s.p.a.) – disposta con il D.L. 30.9.2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003 n. 326 – alcuni mutui già concessi sono stati trasferiti al MEF ed altri sono stati rinegoziati dallo Stato.

Poiché sul capitolo di spesa interessato (cap. 7264 PG 38) risultavano ancora gli importi relativi alle rate di ammortamento concernenti i mutui trasferiti al MEF, il Ministero, con DD. 26.7.2007 n. 381, ha ridotto dall'anno 2007 il relativo impegno adeguando lo stanziamento alle effettive necessità.

Con riferimento ai mutui oggetto di rinegoziazione relativi al PG 39 e al PG 41, la cui data di scadenza è stata fissata al 31.12.2035, il Ministero, con DD.DD. 29.9.2008 nn. 184 (PG 39) e 183 (PG 41), ha conseguentemente rideterminato gli impegni dal 2009 al 2035.

Legge 14 novembre 2000, n. 338 – art. 2

La legge 14 novembre 2000 n. 338, all'art. 2, primo comma, ha previsto il limite di impegno quindicennale di 1 miliardo (€ 516.456,90) dall'anno 2001 (P.G. 42) e di 1 miliardo (€ 516.456,90) dall'anno 2002 (P.G. 43) a favore dell'Università di Torino per la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento di interventi edilizi per la realizzazione del polo universitario di Cuneo.

In relazione a quanto sopra il Ministero ha disposto il relativo decreto di impegno quindicennale.